

PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE RATE DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI PER GLI EVENTI SISMICI DEL 2012 E SUCCESSIVAMENTE DALL'ALLUVIONE DEL 2014 DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2 BIS, PRIMO PERIODO DEL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2014, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2014, N. 50.

Informativa alla Clientela

CONTENUTI DELLA LEGGE

La Legge 12 dicembre 2019, n.156, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 23 dicembre 2019, con oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", all'art. 9-vicies sexies prevede un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'art.3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50.

Della misura della prima proroga di sospensione si era data comunicazione con lettera circolare UCR/000063 del 11 gennaio 2019.

Al riguardo, si ricorda che la norma stabilisce che i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa nei comuni individuati ai commi 1 e 1-bis del predetto art.3 del Decreto Legge 28 gennaio 2014, n.4, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dovrà essere richiesta **entro il 20 febbraio 2020**.

La sospensione avrà durata **fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2020**.

Sarà possibile richiedere la sospensione **dell'addebito**:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dal mutuatario in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento

Qualora si scelga l'opzione 2) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari o chirografari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni danneggiati, relativi agli edifici inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

I Clienti interessati possono chiedere alla nostra Banca la sospensione dal pagamento delle rate scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).